



Approvato con D.C.C. n. 25 del 6/5/2026

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER MERITI SPORTIVI E SCOLASTICI

PREMESSA

Il Comune di Fiano Romano considera la pratica sportiva come un fondamentale elemento di formazione e crescita fisica e culturale dei giovani poiché favorisce l'integrazione, l'inclusione, la salute, le pari opportunità e il fair play. Pertanto, con l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti e limitare l'abbandono sportivo soprattutto in età adolescenziale e preadolescenziale, visti gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, il Comune bandisce, di norma con cadenza annuale, un concorso per l'assegnazione di borse di studio finalizzate a valorizzare e incoraggiare gli studenti che siano stati in grado di distinguersi nello sport come nello studio, conciliando quest'ultimo con l'attività sportiva e raggiungendo risultati di oggettivo rilievo.

Art. 1 - Istituzione di borse di studio e finalità

1. È istituita la “*Borsa di studio per meriti sportivi e scolastici*” al fine di sostenere le giovani atlete ed i giovani atleti nel loro percorso sportivo e scolastico, con l'obiettivo di riconoscere e stimolare il loro impegno e contribuire alla promozione ed alla valorizzazione dell'attività sportiva congiunta al profitto scolastico. A tali fini il Comune di Fiano Romano bandisce, di norma annualmente, una o più borse di studio destinate a studenti che abbiano ottenuto un buon profitto scolastico nell'ambito di istituti pubblici o privati della scuola secondaria di I o di II grado.

Art. 2 – Importi

1. Sulla base dello stanziamento disponibile in bilancio, la Giunta Comunale approva annualmente le linee di indirizzo per la predisposizione dei bandi di assegnazione delle borse di studio. Le linee di indirizzo approvate dalla Giunta indicano in particolare:
 - a) l'importo complessivo destinato a finanziare le borse di studio;
 - b) il numero delle borse di studio da istituire e i loro importi;
 - c) i termini per la presentazione delle domande.
2. L'erogazione della borsa di studio avviene in un'unica soluzione.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione

1. Possono concorrere ad una borsa di studio per meriti sportivi e scolastici le studentesse atlete e gli studenti atleti che:
 - a) siano residenti nel Comune di Fiano Romano;
 - b) abbiano superato l'anno scolastico senza carenze di apprendimento né debiti scolastici;
 - c) siano tesserati ad una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), oppure siano tesserati ad un'associazione o società sportiva professionistica affiliata ad una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) che svolge attività dilettantistica;
 - d) non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte della Federazione sportiva di appartenenza;
 - e) non siano atleti professionisti e non appartengano per professione ai gruppi sportivi militari.
2. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), del precedente comma, deve risultare da appositi attestati o certificazioni rilasciati dai competenti organi sportivi, da allegare alla domanda di partecipazione.
3. Non possono beneficiare di una borsa di studio per meriti sportivi e scolastici gli atleti professionisti, coloro che appartengono per professione ai gruppi sportivi militari nonché coloro che beneficino o hanno beneficiato nel corso dell'anno di sovvenzioni allo stesso titolo da parte dello Stato, della Regione, di altro ente pubblico o di istituzioni scolastiche o altri enti o istituzioni private per i risultati conseguiti nello stesso anno scolastico. La borsa di studio per meriti sportivi è invece cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi da Enti o istituzioni pubbliche per finalità diverse.

Art. 4 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile dell'Ufficio scuola del Comune è il responsabile del procedimento di attribuzione delle borse di studio di cui al presente regolamento. In questa veste provvede alla predisposizione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nonché sui canali di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione dell'avviso pubblico recante le condizioni, le modalità, i requisiti di partecipazione ed i termini perentori per la presentazione delle domande. Lo stesso Responsabile cura l'istruttoria del procedimento nell'ambito delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione al bando per l'attribuzione di una borsa di studio è presentata su apposita modulistica predisposta dal Comune, compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dal richiedente stesso se maggiorenne.
2. La domanda può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune o essere trasmessa allo stesso Ufficio via PEC entro i termini di scadenza stabiliti dall'avviso, corredata dalla documentazione indicata nell'avviso pubblico.
3. È ammessa la presentazione autocertificata, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ad eccezione dei documenti indicati dall'articolo 3, comma 1, lett. c).
4. I candidati le cui domande non risultano corredate dalla prescritta documentazione o autocertificazione sono esclusi dalla procedura.
5. Non sono ammesse le domande pervenute fuori del termine di scadenza stabilito nell'avviso.

Art. 6 – Assegnazione delle borse di studio

1. La graduatoria, finalizzata all'assegnazione delle borse di studio, è formata sulla base dei seguenti punteggi non cumulabili – è considerato soltanto quello più alto - attribuiti agli studenti atleti e studentesse atlete che abbiano raggiunto almeno uno dei seguenti risultati sportivi nel corso dell'anno scolastico di riferimento (periodo compreso dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno di presentazione della domanda), come tesserati ad uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1., lettera c):

Discipline sportive individuali	Punteggio
Primo, secondo o terzo posto campionato mondiale	100
Primo, secondo o terzo posto campionato europeo	90
Convocazione federale nella squadra Nazionale italiana di categoria con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	80
Primo, secondo o terzo posto campionato nazionale e singole competizioni nazionali di categoria o assoluto	70
Primo posto nella fase nel campionato regionale o provinciale e aver anche partecipato alla fase nazionale di categoria	60
Primo, Secondo o terzo posto nei campionati regionali o provinciali	50
Convocazione nella rappresentativa provinciale o regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	40

Discipline Sportive di squadra	Punteggio
Primo, secondo o terzo posto campionato mondiale con partecipazione anche come riserva alla fase finale	100
Primo, secondo o terzo posto campionato europeo con partecipazione anche come riserva alla fase finale	90
Convocazione federale nella squadra Nazionale italiana di categoria con partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	80
Primo, secondo o terzo posto nell'ultimo campionato nazionale di categoria o assoluto	70
Aver conseguito il primo posto nella fase nel campionato regionale o provinciale e aver anche partecipato alla fase nazionale di categoria	60
Primo, Secondo e terzo posto nei campionati regionali o provinciali	50
Convocazione nella rappresentativa provinciale o regionale da parte dell'organismo locale della federazione sportiva e partecipazione ad almeno una delle relative competizioni previste	40

Art. 7. - Valutazione delle domande e dei titoli

1. La valutazione delle domande e dei titoli è effettuata da apposita Commissione.
2. La Commissione, in presenza di più titoli conseguiti nella stessa annualità, prende in considerazione soltanto il punteggio più alto.
3. La Commissione può proporre, con specifica motivazione relativa ai particolari meriti dimostrati, l'attribuzione del premio ad atlete ed atleti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3, che siano stati segnalati da una società sportiva operante sul territorio comunale o anche non segnalati, che si siano comunque distinti nella pratica sportiva.
4. La Commissione formula un'unica graduatoria tra tutte le domande pervenute e la sottopone alla Giunta Comunale per l'approvazione.
5. Le borse di studio sono consegnate dal Sindaco o da suo delegato durante una cerimonia pubblica.

Art. 8 – Controlli sulle dichiarazioni

1. L'Ufficio scuola del Comune procede, anche a campione, alla verifica della correttezza e alla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione. Qualora vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere, lo studente interessato è escluso dalla graduatoria, fatto salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità penali per il rilascio di dichiarazioni non veritiere e mendaci.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati sono trattati dal Comune in conformità a quanto riportato nell'informativa, redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018, allegata al modulo della domanda di partecipazione pubblicato sul sito istituzionale comunale. All'atto della presentazione della domanda i partecipanti attestano di aver preso visione dell'informativa.
2. I dati trasmessi possono essere utilizzati dal Comune esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio.
2. alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale che contrasti con quanto stabilito in esso stabilito.